

**CONVENZIONE
TRA
L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE
E
INARCASSA
PER LA COOPERAZIONE APPLICATIVA**

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 novembre 2002 tra i Presidenti dell'Autorità e di INARCASSA;

Visto l'articolo 6, comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i., il quale prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del codice stesso, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, che all'art. 62 bis prevede l'istituzione presso l'Autorità della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici e ne prevede l'utilizzo anche al fine di "*... favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ...*";

Visto l'articolo 58 del citato D.Lgs. 82/2005 che prevede che le Amministrazioni titolari di banche dati, accessibili per via telematica, predispongano apposite convenzioni, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle altre amministrazioni richiedenti;

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dal citato D.Lgs. 82/2005;

Visto l'articolo 6-bis, comma 3 del citato D.Lgs n. 163/06 il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Visto l'articolo 6-bis, comma 4 del citato D.Lgs n. 163/06 il quale prevede che i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice siano tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerata la necessità di approfondire forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e Inarcassa anche alla luce di quanto disposto dal citato Decreto Legislativo 82/2005;

Considerato che Inarcassa, ai sensi dell'art. 37 del proprio Statuto - approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 novembre 1995 - ha tra le sue prerogative, quella di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni contributive relative all'attività professionale di ingegneria ed architettura;

Considerato che Inarcassa, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, che ha integralmente recepito l'art. 17, comma 6 della L. 109/94 e successive modifiche, nella parte in cui prevede l'obbligo di applicazione del contributo integrativo da versare pro-quota alle Casse di riferimento, è destinataria del contributo integrativo del 4% sui corrispettivi societari realizzati attraverso l'attività professionale di ingegneria ed architettura;

Valutato che Inarcassa, ai sensi dello Statuto e del Regolamento vigente, ha previsto l'obbligo, a carico delle Società di Professionisti e delle Società di Ingegneria, di dichiarare annualmente il volume d'affari ai fini IVA complessivo e la quota parte dello stesso derivante dall'attività professionale di Ingegneria ed Architettura;

Considerata l'esigenza di Inarcassa di potenziare e monitorare gli obblighi relativi a tali tipologie di contribuenti, ai fini di contrastare sia l'evasione sul pagamento della contribuzione, sia l'elusione dello stesso;

Valutata altresì la necessità di Inarcassa di conoscere costantemente i soggetti assegnatari di incarichi di progettazione, ai fini delle conseguenti verifiche sul volume d'affari dichiarato e sulla conseguente contribuzione dovuta;

tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti AVCP),
nella persona del suo Presidente, Prof. Sergio Santoro

e

Inarcassa nella persona del suo Presidente, Arch. Paola Muratorio

sottoscrivono la presente

CONVENZIONE

Articolo 1

Oggetto della convenzione e finalità

1. Con la presente convenzione le parti intendono regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari e che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati della normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.
2. Nell'ambito della medesima convenzione le parti regolano altresì lo scambio di informazioni, nel rispetto degli obiettivi del piano di *e-government* volti ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati, nonché per la finalità di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi.

Articolo 2

Forme di collaborazione e cooperazione

1. Le forme di collaborazione tra l'AVCP e Inarcassa attengono, in particolare, allo scambio delle informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti, così come stabiliti dalla normativa in vigore.
2. La cooperazione inter-istituzionale si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino l'interscambio di dati ed informazioni e realizzino un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire l'interoperabilità e la cooperazione tra le parti, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distorsivi, promozione e diffusione delle *best practices*, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
3. L'AVCP, nell'ambito delle forme di collaborazione, si impegna a svolgere un'attività formativa a favore di Inarcassa consistente in almeno tre giornate per anno.

Articolo 3

Dati ed informazioni oggetto di condivisione (set di dati, modalità di accesso alle banche dati, modalità di trattamento dei dati e soggetti abilitati all'accesso etc...)

1. Un apposito Gruppo Tecnico Operativo, costituito ai sensi del successivo art. 5 comma 2 si incaricherà di definire:
 - l'analisi delle esigenze informative di dettaglio;
 - l'analisi delle modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfare le stesse
 - gli approfondimenti necessari e lo svolgimento di ogni iniziativa volta a definire i contenuti di dettaglio della convenzione attuativa;
 - le regole organizzative e tecniche per l'accesso;
 - la tipologia di accesso telematico utilizzato per la convenzione;
 - i livelli di servizio.
2. Gli elaborati del Gruppo Tecnico operativo entreranno a far parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4

Impegni assunti dai soggetti sottoscrittori

1. Le parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità della presente convenzione.

2. Le parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente convenzione, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a soggetti non aventi diritto, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise istruzioni al responsabile per la conservazione dei dati ed agli addetti al trattamento per l'accesso ai dati stessi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identificati dalle Amministrazioni con apposito provvedimento.
3. Le parti convengono sulla necessità di condividere le informazioni in reciproco possesso circa le società di ingegneria e le società di professionisti ed, a tal fine, si impegnano ad uno scambio periodico di tali informazioni, incaricando il Gruppo tecnico Operativo costituito ai sensi del successivo art. 5 di definire le modalità di dettaglio.

Articolo 5

Responsabili dell'attuazione, risorse da impiegare, costi ed oneri

1. L'AVCP indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione il Dott. Vincenzo Bonetti; Inarcassa indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione il Dott. F. Abrizio Fiore;
2. Le parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto da n. 2 rappresentanti dell'AVCP e da n. 2 rappresentanti di Inarcassa che curerà la predisposizione del progetto di interoperabilità, ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nella convenzione. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli uffici.
Fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo, con funzioni di coordinamento, i responsabili dell'attuazione della convenzione, di cui al precedente comma.
I responsabili dell'attuazione si relazionano con gli Uffici delle rispettive Amministrazioni al fine di fornire periodicamente agli stessi gli elementi conoscitivi utili al monitoraggio della fase attuativa della convenzione.
3. La Convenzione avviene senza oneri economici per le amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'art. 58 comma 2 del Codice di Amministrazione Generale.

Articolo 6

Modifiche della convenzione

1. Durante il primo anno di esercizio, le parti verificheranno la funzionalità del sistema di interoperabilità e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.
2. Le parti potranno definire con successivi accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto della convenzione che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge e/o sopravvenute prescrizioni di DigitPA e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per sopravvenute esigenze organizzative o cambiamenti legislativi, gli elaborati di cui al precedente articolo 3 comma 2 potranno essere modificati sia per quanto attiene al tipo dei dati, che alle modalità di trasmissione, a seguito e sulla base del lavoro del Gruppo Tecnico Operativo, validato dai responsabili dell'attuazione, di cui al precedente articolo 5, senza necessità di rivedere la presente convenzione. Tali modifiche saranno oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ove previsto.

Articolo 7

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.
2. Condizione necessaria ai fini dell'esercizio della disdetta di cui al precedente comma 1 è che, a seguito di sopravvenute disposizioni normative, lo scambio informativo non sia più necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali delle parti.

Articolo 8

Composizione delle controversie

1. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il Gruppo Tecnico Operativo ove costituito. In caso di mancato raggiungimento di accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Articolo 9

Sicurezza delle informazioni e privacy


1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Roma, li

09 NOV 2012

Il Presidente dell'AVCP

Sergio Santoro



Il Presidente dell'INARCASSA

Paola Muratorio

